

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
PUBBLICITA' E DELLE AFFIS-  
SIONI E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA IMPOSTA E  
DIRITTO**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25 maggio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22 febbraio 2006, con deliberazione n. 46 del 9 settembre 2014 e con deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2015.

# **INDICE**

## **CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE**

- ART. 1:** Oggetto del regolamento
- ART. 2:** Contenuto del regolamento
- ART. 3:** Fonti normative del regolamento

## **CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 4:** ambito di applicazione
- ART. 5:** Classificazione del comune
- ART. 6:** Deliberazione di tariffa
- ART. 6 bis:** Categorie delle località del territorio comunale e maggiorazione
- ART. 7:** Disciplina generale
- ART. 8:** Salvaguardia dell'ambiente
- ART. 9:** Limitazioni e divieti
- ART. 10:** Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- ART. 11:** Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- ART. 12:** Tipologia dei mezzi pubblicitari.
- ART. 13:** Caratteristiche e modalità di installazione
- ART. 14:** Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- ART. 15:** Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- ART. 16:** Autorizzazione
- ART. 17:** Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 18:** Criteri per la realizzazione del piano degli impianti pubblicitari
- ART. 19:** Piano generale degli impianti pubblicitari: la pubblicità esterna
- ART. 20:** Piano generale degli impianti pubblicitari: gli impianti per le pubbliche affissioni

## **CAPITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 21:** Oggetto dell'imposta
- ART. 22:** Soggetti passivi
- ART. 23:** Criteri per la determinazione dell'imposta

- ART. 24:** Dichiarazione
- ART. 25:** Pagamento dell'imposta
- ART. 26:** Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- ART. 27:** Rimborsi
- ART. 28:** Determinazione delle tariffe
- ART. 29:** Pubblicità ordinaria
- ART. 30:** Pubblicità effettuata con veicoli
- ART. 31:** Pubblicità con veicoli dell'impresa
- ART. 32:** Pubblicità con pannelli luminosi
- ART. 33:** Pubblicità con proiezioni
- ART. 34:** Pubblicità varia
- ART. 35:** Riduzione dell'imposta
- ART. 36:** Esenzioni dall'imposta

#### **CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 37:** Oggetto e finalità
- ART. 38:** Prenotazioni e registro cronologico
- ART. 39:** Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
- ART. 40:** Determinazione delle tariffe
- ART. 41:** Riduzioni del diritto
- ART. 41/bis**
- ART. 42:** Esenzioni dal diritto

#### **CAPITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- ART. 43:** Sanzioni tributarie
- ART. 44:** Sanzioni amministrative
- ART. 45:** Interessi
- ART. 46:** Contenzioso
- ART. 47:** Norma finale
- ART. 48:** Entrata in vigore

## **CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il Comune di Vimercate, adempiendo all'obbligo previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 disciplina, con questo regolamento, l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni e l'applicazione della relativa imposta e diritto.

### **Art. 2**

#### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene le norme concernenti:
  - a). le disposizioni di carattere generale: riguardano la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e le norme di procedura amministrativa;
  - b). le disposizioni relative all'imposta sulla pubblicità: trattasi di norme di carattere tributario riguardanti l'applicazione dell'imposta suddetta;
  - c). le disposizioni relative al servizio delle pubbliche affissioni: riguardano la gestione e l'aspetto tributario di tale servizio;
  - d). le disposizioni finali: riguardano norme quali l'applicazione di sanzioni, il contenzioso e l'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 3**

#### **Fonti normative del regolamento**

1. Il presente regolamento ha come base e come riferimento giuridico le norme che, in materia, sono previste:
  - a). Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
  - b). Art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 "Nuovo codice della strada";
  - c). Artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: pubblicità sulle strade e sui veicoli";
  - d). Art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico o storico".
2. Il presente regolamento e' in armonia con gli altri regolamenti già adottati dal Comune di Vimercate.

## **CAPITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 Ambito di applicazione**

1. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Vimercate sono soggette rispettivamente ad un'imposta e ad un diritto.

### **Art. 5 Classificazione del Comune**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 507/93, agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di Vimercate appartiene alla IV classe (gli abitanti residenti al 31.12.92 sono n. 25.871).
2. L'eventuale modifica della classe dovuta alla variazione della popolazione residente sarà effettuata dalla Giunta comunale con deliberazione con la quale saranno modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 3, comma 5, del Decreto legislativo suddetto.

### **Art. 6 Deliberazioni di tariffa**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe sono allegate al presente regolamento.

### **Art. 6 bis Categorie delle località del territorio comunale e maggiorazione**

- Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Vimercate è diviso nelle seguenti due categorie: speciale e normale.

CATEGORIA SPECIALE : comprende le località e le vie di maggiore importanza pubblicitaria per la presenza notevole di esposizioni e pubblicità soprattutto di dimensioni elevate:

Tangenziale Est

Via Torri Bianche  
Via Trento  
Via Trieste  
Via Lecco  
Via Bergamo  
Via Trezzo  
Via Ravasi  
Via Goito  
Via Bolzano  
Via Monza  
S.P. 2  
S.P. 3  
S.P. 41  
S.P. 45  
S.P. 200

CATEGORIA NORMALE : appartengono tutte le località comprese nel restante territorio comunale.

- La superficie complessiva della categoria speciale non supera il limite del 35 % di quella del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).
- La superficie degli impianti per pubbliche affissioni adibiti all'esposizione di messaggi di carattere commerciale, installati in categoria speciale non è superiore al 50% della superficie complessiva.
- Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nel territorio compreso nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione della tariffa normale fino al 150%. La maggiorazione viene stabilita con la delibera delle tariffe.

## **Art. 7** **Disciplina generale**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dal regolamento comunale per l'edilizia e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vimercate.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del presente regolamento.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 44 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

**Art. 8**  
**Salvaguardia dell'ambiente**

1. Agli effetti della salvaguardia dell'ambiente e della tutela dei valori estetici, urbanistici e paesaggistici, oltre alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento comunale per l'edilizia che regolano e limitano la pubblicità, purché non in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 9**  
**Limitazioni e divieti**

1. Oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 8, l'installazione e l'effettuazione di pubblicità è sottoposta anche ai vincoli di seguito elencati.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ad altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. Nelle località di cui al comma 3 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. All'interno del centro storico del capoluogo e dei quartieri non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che su parere dell'ufficio urbanistico e relativa decisione della Giunta risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

7. Nelle adiacenze delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
8. Non e' ammessa alcuna forma di pubblicità nei parchi, giardini e aiuole se non in casi particolari espressamente autorizzati dal Sindaco. In tal caso il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso e le radici delle piante; l'installazione deve avvenire unicamente mediante corde fissate al solo tronco ed in modo da salvaguardare la cortec-  
cia; e' comunque esclusa qualsiasi installazione su piante non sufficientemente robuste; non devono essere utilizzati ganci, sospensioni o mensole dell'illuminazione pubblica.
9. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o ve-  
coli.
10. La pubblicità con standardi e striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze, che non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale, può essere effettuata previa autorizza-  
zione del Sindaco, negli spazi all'uopo prefissati dal Comune.

#### **Art. 10**

#### **Condizioni e limitazione per la pubblicità' lungo le strade**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 360/93, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle mo-  
dalità di attuazione dalla stessa stabilite dal par. 3 , capo I, titolo II del regolamento e-  
manato con il D.P.R. 495/92.
2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e quartieri:
  - a). per quanto riguarda la zona classificata "centro storico", si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 9, comma 6;
  - b). l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal comma 4 dell'art. 19 del pre-  
sente regolamento ed e' autorizzata con le modalità stabilite dai successivi artt. 14,  
15 e 16; il Sindaco, con apposito atto, può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto presente di quanto dispongono le norme di cui al comma 1;
  - c). la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 3; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 1,5 ciascuna;
  - d). le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quanto stabilito nel regolamento comunale per l'edilizia.

#### **Art. 11**

#### **Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corre-



sponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

## **Art. 12** **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
  - a) pubblicità ordinaria;
  - b) pubblicità effettuata con veicoli;
  - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d) pubblicità varia.
  
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.  
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".  
E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
  
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta nel seguente modo:
  - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
  - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
  
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.  
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.
  
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:
  - a) la pubblicità effettuata con striscioni, stendardi, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
  - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni;
  - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
  - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
  - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

### **Art. 13**

#### **Caratteristiche e modalità di installazione**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 12 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2,5 dal piano di accesso agli edifici.

### **Art. 14**

#### **Provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari**

1. Le autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, delle norme e del regolamento comunale di edilizia e del codice della strada.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed as-

similate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, da produrre da parte del richiedente, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 15**

### **Domanda per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Chiunque intende installare impianti pubblicitari, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale.
2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del luogo ove si intende installare l'impianto, la descrizione dell'impianto e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Il richiedente deve, inoltre, dichiarare che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
4. La domanda deve essere corredata da due copie di disegni del prospetto e sezione della struttura muraria cui si intende applicare l'impianto, con l'indicazione delle dimensioni dello stesso, della natura dei materiali e colori, di idonea documentazione fotografica, nonché un particolare della scritta; deve essere inoltre corredata del nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e del nulla osta della proprietà dell'immobile ove si intende installare il materiale pubblicitario.
5. Qualora l'amministrazione comunale lo richieda, devono essere prodotti ulteriori documenti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda.
7. In caso di presentazione di più domande per la stessa ubicazione, a parità di condizioni, ha priorità la domanda prima presentata.

## **Art. 16**

### **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal responsabile del servizio, deve essere concessa o negata entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 15 del presente regolamento; il diniego deve essere motivato.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione comunale per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 9.

## **Art. 17**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

## **Art. 18**

## **Criteria per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti:
  - a). La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna di cui al precedente art. 12, commi 2, 4 e 6;
  - b). la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 20.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai responsabili, o loro delegati, dei servizi urbanistica, lavori pubblici, polizia municipale e tributi o loro delegati.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

### **Art. 19**

#### **Piano generale degli impianti pubblicitari: la pubblicità esterna**

1. La prima parte del piano contempla i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed individua le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano, osservato quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura o dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 10;

per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;

b) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:

a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;

b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);

c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili, nonché la definizione degli spazi per l'installazione degli stessi.

## **Art. 20**

### **Piano generale degli impianti pubblicitari: gli impianti per le pubbliche affissioni**

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari riguarda gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 25.956 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 1000, (comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti).

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita nel seguente modo:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale: mq. 300, pari al 30%;

b) alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale: mq. 560, pari al 56%;

c) alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio,

ove lo stesso sia appaltato: mq. 140,

pari al 14%.

-----  
100%

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
  - a) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
  - b) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
  - c) da steccati, impalcature, ponteggi, schermature, armature ed altro di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, come previsto dall'art. 35, comma 7, del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
  - d) da altri spazi ritenuti idonei dall'Amministrazione comunale, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Vimercate - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 9 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
  - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
  - b) l'ubicazione;
  - c) la tipologia secondo quanto previsto dal precedente comma 4;
  - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
  - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al comma 3 può essere rideterminata con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi; nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

### **CAPITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 21**

##### **Oggetto dell'imposta**

1. Oggetto dell'imposta e' la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### **Art. 22**

##### **Soggetti passivi**

1. L'imposta e' dovuta da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente comma 1 è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità e delle variazioni della stessa; allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.



4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, il funzionario responsabile notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al precedente comma 2, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

### **Art. 23**

#### **Criteria per la determinazione dell'imposta**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine e simili, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili; le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

**Art. 24**  
**Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 16, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, contenente le caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune di Vimercate e disponibili presso l'ufficio competente.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione; quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito; nel caso sia dovuto un rimborso da parte del Comune lo stesso provvede, dopo le necessarie verifiche, alla restituzione del dovuto entro novanta giorni.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 12, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

**Art. 25**  
**Pagamento dell'imposta**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, nel caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore; l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alle dichiarazioni di cui al precedente art. 24, commi 1 e 3; negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta al fine di essere esibite per eventuali controlli.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiore all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno; qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

#### **Art. 26**

##### **Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta**

1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.
4. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752 del Codice Civile.

#### **Art. 27**

##### **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di due anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti a qualsiasi titolo spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 28**

##### **Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

### **Art. 29**

#### **Pubblicità ordinaria**

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità a precedente art. 23, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
  - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
  - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con i criteri previsti dal precedente art. 23, comma 10.

### **Art. 30**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 12, comma 3, lett. a), si applica secondo la tariffa stabilita, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con i criteri di cui al precedente art. 23.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal precedente art. 29, comma 4.
3. Qualora la pubblicità e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

### **Art. 31**

#### **Pubblicità con veicoli dell'impresa**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa, secondo le tipologie previste dal precedente art. 12, comma 3, lett. b, si applica secondo la tariffa stabilita, dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare.
2. L'imposta è dovuta:
  - a). al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
  - b). ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti.
3. Per i veicoli di cui al precedente comma 1 circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
4. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 32**

#### **Pubblicità con pannelli luminosi**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 12, comma 4, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con i criteri di cui all'art. 23.

2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

### **Art. 33**

#### **Pubblicità con proiezioni**

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 12, comma 5, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita dall'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

### **Art. 34**

#### **Pubblicità varia**

1. L'imposta per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 507/93; la superficie soggetta ad imposta è determinata con i criteri di cui al precedente art. 23, commi 2 e 7; non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario.
2. L'imposta per la pubblicità effettuata da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. 507/93;
3. L'imposta per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita dall'art. 15, comma 2, del decreto sopracitato.
4. L'imposta per la pubblicità attuata in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dall'art. 15 del decreto suddetto.
5. L'imposta per la pubblicità effettuata a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita dall'art. 15 del decreto più volte richiamato.

## **Art. 35**

### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
  - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo; nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui al precedente art. 21, comma 3, lett. a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dal comma 1, lett. a) sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 24; se sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il soggetto passivo viene invitato a presentare copia della documentazione ritenuta necessaria per comprovarli; l'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

## **Art. 36**

### **Esenzioni dall'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
  3. I soggetti di cui alla lett. g) del precedente comma 1 devono presentare copia di idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione; la mancata presentazione dei documenti suddetti comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

## **CAPITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 37**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale: esso e' inteso a garantire l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, socia-



li o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal precedente art. 20, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui ai successivi artt. 41 e 42.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui al precedente art. 20, comma 3, lett. c) sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 29, comma 3.
5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga dai limiti stabiliti per ciascuna classe dal precedente art. 20; qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

### **Art. 38**

#### **Prenotazioni e registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenute in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato dal funzionario responsabile del servizio.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

### **Art. 39**

#### **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio affissioni, nell'orario d'apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
  - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
  - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti e il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio; detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 38.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio affissioni, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore; in ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai precedenti commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio proposto entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste; l'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento; i manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto; se entro 5 giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti; i manifesti non affissi restano a di-

sposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
15. Nell'ufficio del servizio pubbliche affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione:
  - a) le tariffe del servizio;
  - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
  - c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 40**

##### **Determinazione delle tariffe**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del cento per cento.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio affissioni al momento della richiesta; l'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti; per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

#### **Art. 41**

#### **Riduzioni del diritto**

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dal successivo art. 42;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lett. b) sono accertati con le modalità di cui al precedente art. 35, comma 3.
3. Le riduzioni non sono cumulabili; non si applicano alla misura minima del diritto stabilito, per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza, dal precedente art. 39, comma 13.

### **Art. 41/bis**

1. Ai sensi dell'art. 20/bis del D.Lgs. 15/11/1993 n. 570 viene riservato il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 41 del presente regolamento.
2. Tali spazi verranno individuati con deliberazione della Giunta comunale e l'elenco degli impianti sarà consultabile presso l'ufficio preposto al servizio che provvederà anche alla compilazione del registro delle prenotazioni.
3. Ogni impianto di cui al sopra richiamato elenco sarà individuato con apposita cimasa.
4. L'elenco degli impianti riservati potrà essere modificato per comprovate esigenze gestionali, sempre nel rispetto della riserva del 10% dello spazio totale.
5. La richiesta per l'affissione è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'art. 41 del presente regolamento e deve avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e dalle presenti direttive.
6. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
7. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
8. Ciascun soggetto non potrà affiggere più di 30 manifesti per iniziativa, per un periodo non superiore a 10 giorni.
9. Il formato massimo da utilizzare negli impianti riservati è di cm. 70 x cm. 100.
10. La persona fisica che intende affiggere i manifesti negli appositi spazi riservati per conto dei soggetti esenti dovrà:
  - prima dell'affissione presentare una comunicazione scritta all'ufficio preposto al servizio in cui indicherà il numero dei manifesti da esporre ed il periodo di esposizione, alla quale dovrà allegare una copia del manifesto;
  - indicare sui manifesti in modo ben visibile la data di scadenza dell'affissione;
  - l'affissione dovrà avvenire esclusivamente con colle adatte all'affissione di manifesti con assoluta esclusione di ogni altro mezzo.
11. Alle persone fisiche che intendono affiggere i manifesti negli spazi previsti dall'art. 20/bis del D.Lgs. 507/93 con le modalità del presente articolo non si applica l'art. 41 del presente regolamento.
12. Le violazioni di norme in materia di affissione sono soggette a sanzioni previste a norma di legge.

### **Art. 42**

## **Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
2. Per i manifesti di cui alla lett. g) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lett. f) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

## **CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 43**

#### **Sanzioni tributarie**

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 24 si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi, in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al comma 1, una soprat-

tassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

#### **Art. 44**

#### **Sanzioni Amministrative**

1. Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nell'autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000; il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma 3, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito; nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive; in ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi; nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

#### **Art. 45**

##### **Interessi**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 46**

##### **contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:
  - a). al Direttore Regionale delle Entrate per la Lombardia (ex Intendenza di Finanza), sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
  - b). alla suddetta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

#### **Art. 47**

##### **Norma finale**

1. E' abrogato il regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 24 luglio 1973 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme.

#### **Art. 48**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, dal 1° gennaio 1995.
2. Le tariffe approvate congiuntamente al presente regolamento e le norme che danno attuazione al D.Lgs. 507/93 hanno effetto a decorrere dalla data di esecutività della relativa deliberazione.



## **ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE**

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 25 maggio 1995, n. 47, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 2 giugno 1995 al 17 giugno 1995 (Reg. n. 255).

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 16, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 24 febbraio 2006 all'11 marzo 2006 (Reg. n. 101).

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 9 settembre 2014, n. 46, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 settembre all'1 ottobre 2014 (Reg. n. 1186).

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27 gennaio 2015, n. 6, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 6 febbraio al 21 febbraio 2015 (Reg. n. 169).

## **ESECUTIVITA'**

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento, per decorrenza di termini, in data 23 giugno 1995.

La deliberazione C.C. n. 16 del 22 febbraio 2006 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 6 marzo 2006.

La deliberazione C.C. n. 46 del 9 settembre 2014 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 9 settembre 2014.

La deliberazione C.C. n. 6 del 27 gennaio 2015 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 27 gennaio 2015.

## **PUBBLICAZIONE**

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 7 luglio 1995 al 22 luglio 1995 (Reg. n. 308).

Il presente regolamento, come modificato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 16 settembre al 16 ottobre 2014 (Reg. n. 1193).

Il presente regolamento, come modificato, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 9 febbraio all'11 marzo 2015 (Reg. n. 192).

<p style="text-align: center;"><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p>
---

Il presente regolamento, come modificato, è entrato in vigore in data 1° gennaio 2015.